



COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 20.11.2009

S O M M A R I O

- Art. 1 – OGGETTO
- Art. 2 – CITTADINANZA ONORARIA
- Art. 3 – CITTADINANZA BENEMERITA
- Art. 4 – MODALITA' DI CONFERIMENTO
- Art. 5 – ONORIFICENZE
- Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria e benemerita a persone fisiche, italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, ad Enti, Associazioni, Istituzioni, Società che si siano particolarmente distinte nei vari campi di attività pubbliche e private.

Art. 2 CITTADINANZA ONORARIA

1. Il Comune di Rieti, in casi eccezionali, almeno una volta l'anno conferisce la cittadinanza onoraria in base ad una delle seguenti motivazioni:

- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
- b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento la ricerca e la produzione scientifica;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa;
- d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Rieti, unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio -economica, storico - artistica e umana di Rieti.

Art. 3 CITTADINANZA BENEMERITA

1. Il Comune di Rieti conferisce la cittadinanza benemerita premiando l'attività di quei cittadini che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città di Rieti promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

2. La cittadinanza benemerita può essere concessa anche alla memoria.

Art. 4 MODALITA' DEL CONFERIMENTO

1. La cittadinanza onoraria è deliberata in un'apposita seduta dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale.

La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza.

2. La cittadinanza benemerita è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale.

3. La proposta di entrambe le onorificenze può essere avanzata dagli amministratori comunali, da persone fisiche, enti, associazioni, organizzazioni e da chiunque ne avverta l'esigenza sociale.

La proposta deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.

4. La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dall'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale e dalla Commissione statuto e regolamenti, unitamente alla Conferenza dei Capi Gruppo, in base ai criteri fissati dal presente Regolamento. Gli organi suddetti, esprimono un parere motivato, *non vincolante*, da inoltrare al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

5. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, potrà acquisire pareri formulati da parte di esperti nella materia.

Art. 5 ONORIFICENZE

1. L'onorificenza per la cittadinanza onoraria e quella benemerita consiste:

- in una medaglia riprodotte il logo del Comune di Rieti, con l'incisione "Cittadinanza Onoraria o Benemerita Comune di Rieti" e nel verso l'incisione del nome e cognome del conferito e la data;

- in una pergamena con l'attestazione del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la cittadinanza onoraria o benemerita. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni dell'onorificenza e le generalità del conferito.

Le onorificenze non possono annualmente superare i seguenti limiti massimi:

- n. 1 Cittadinanza onoraria;
- n. 3 Cittadinanza benemerita

Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per entrambe le onorificenze è istituito un Registro delle concessioni a cura dello Staff del Sindaco, dove viene altresì archiviata la relativa documentazione. Il Registro è depositato nell'Ufficio del Sindaco.

2. Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono assunte a carico del Bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 7 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.